

PROFESSIONAL

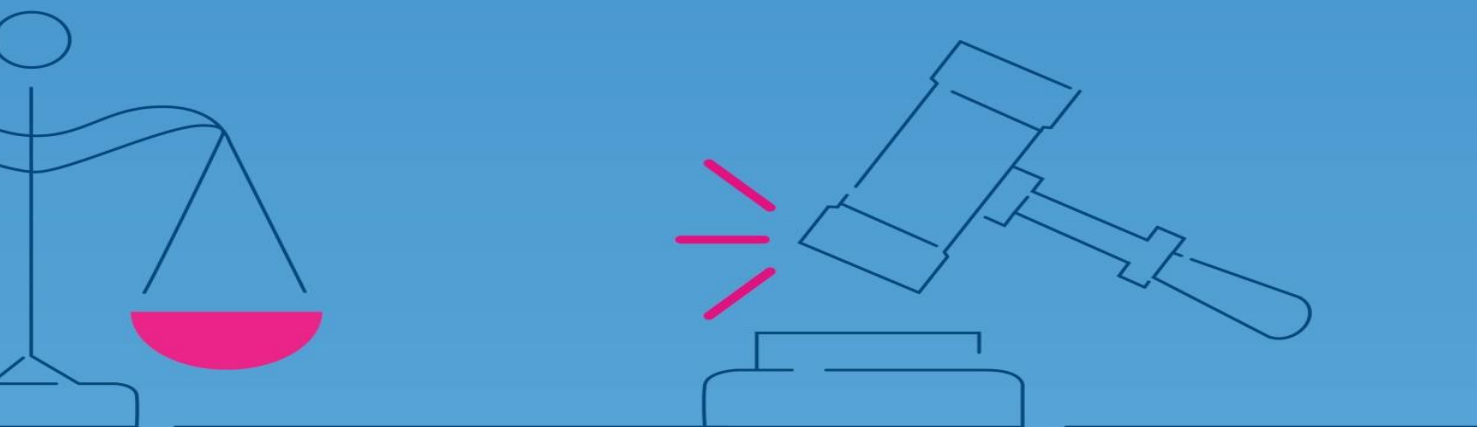
Contratto di assicurazione per le attività professionali giuridiche

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Edizione 04/2023

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018

Gruppo Assicurativo Bene

PERSONA

MOBILITÀ

PROFESSIONAL
ATTIVITÀ

INDICE DEL PRODOTTO PROFESSIONAL

GLOSSARIO	pag. 1 di 7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 1 di 44
CAPITOLO 1 – RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE	
• Garanzie prestate	pag. 5 di 44
• Esclusioni	pag. 6 di 44
• Condizioni Particolari (sempre operanti)	pag. 8 di 44
• Condizioni Speciali	pag. 12 di 44
CAPITOLO 2 – TUTELA LEGALE	pag. 23 di 44
• Spese assicurate	pag. 23 di 44
• Casi Assicurati	pag. 23 di 44
• Esclusioni	pag. 26 di 44
• Condizioni Speciali	pag. 27 di 44
CAPITOLO 3 – INFORTUNI	pag. 28 di 44
• Rischio assicurato	pag. 28 di 44
• Rischi esclusi	pag. 29 di 44
• Prestazioni garantite	pag. 31 di 44
• Operatività garanzie prestate	pag. 32 di 44
• Tabella delle attività	pag. 32 di 44
CAPITOLO 4 – ASSISTENZA	pag. 33 di 44
• Rischio assicurato	pag. 33 di 44
• Rischi esclusi	pag. 34 di 44
• Condizioni Speciali	pag. 35 di 44
CAPITOLO 5 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	pag. 36 di 44
• Norme relative al Capitolo 1 – Resp. Civile Professionale	pag. 36 di 44
• Norme relative al Capitolo 2 – Tutela Legale	pag. 39 di 44
• Norme relative al Capitolo 3 – Infortuni	pag. 42 di 44
• Norme relative al Capitolo 4 – Assistenza	pag. 43 di 44
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI	pag. 1 di 5
RIFERIMENTI UTILI	pag. 1 di 1

GLOSSARIO valido per il Contratto in Generale

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

Assicurazione:	si intende il contratto di Assicurazione.
Contraente:	si intende il soggetto che stipula l'Assicurazione purché residente o con sede legale in Italia.
Indennizzo:	si intende la somma dovuta dalla Società, nei confronti dell'Assicurato, in caso di Sinistro.
Polizza:	si intende il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:	si intende l'ammontare indicato nel frontespizio di polizza e qualsiasi Premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza che l'Assicurato dovrà versare alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione devono intendersi a carico dell'Assicurato.
Società:	si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto.

GLOSSARIO valido per la sola Garanzia Responsabilità Civile Professionale

In aggiunta al glossario valido per il Contratto in Generale:

Assicurato:	si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione purché residente in Italia. Qualora il Contraente sia uno studio associato, per Assicurato si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di associati/collaboratori dello studio.
Attività professionali:	si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a Terzi, svolti dall'Assicurato in favore di Terzi e definiti in Polizza. L'attività professionale è riportata nella scheda di Polizza. Per attività High Risk si intendono quelle meglio specificate nelle Condizioni Speciali 01, 02, 03.
Azioni dolose/fraudolente del dipendente:	si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente: - non condonata, né espressamente né implicitamente; e - tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al Contraente o ad una Società controllata.
Atto illecito:	si intende qualsiasi effettivo Errore professionale, omissione e/o dichiarazione inesatta, compiuto dall'Assicurato o da qualsiasi persona della quale l'Assicurato è responsabile, ed ogni altro atto doloso o fraudolento che possa provocare una futura perdita a Terzi.
Costi di difesa:	si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento.

Danno:	si intende qualunque pregiudizio subito da terzi ovvero qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, derivante dall'esercizio dell'attività professionale.
Danno a cose:	si intende il Danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
Danno alla persona:	si intende la lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
Dipendente:	si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come Dipendente dal Contraente o ogni Società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i Dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
Documenti:	si intendono tutti i Documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati; sono considerati documenti altresì, valute, titoli, strumenti finanziari e valori.
Errore professionale:	si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato. A titolo esemplificativo saranno considerati Errori professionali, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle Attività professionali.
Perdite pecuniarie:	si intendono - Danni, - Costi di difesa, - Spese per il ristoro del danno reputazionale, - ogni altro pagamento effettuato dalla Società ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza. Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: 1) tasse e imposte; 2) Danni di tipo non compensativo, ivi compresi i Danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche o variazioni, i Danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; 3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'Assicurato; 4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria; 5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure 6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento.
Perdita patrimoniale:	si intende ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose o a persone.

Periodo di osservazione:	si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione alla Società di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza della Polizza.
Periodo di retroattività della polizza:	si intende il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza nel quale la Società prende in considerazione errori e/o omissioni dell'Assicurato che scaturiscano in una Richiesta di risarcimento o circostanza. Quanto sopra è valido, essendo la polizza in regime di claims made, se la Richiesta di risarcimento è stata denunciata per la prima volta nel periodo di validità dell'Assicurazione e a condizione che l'Assicurato non fosse a conoscenza di alcuna circostanza che abbia poi portato alla Richiesta di risarcimento stessa.
Richiesta di risarcimento:	si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite pecuniarie o altre perdite economiche per le quali è prestata l'Assicurazione.
Sinistro:	si intende il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale può derivare un danno patrimoniale.
Società controllata:	si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il Contraente, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue società controllate: -abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione; - abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure - detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli Atti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una società controllata della Contraente.
Spese per il ristoro del danno reputazionale:	si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto della Società, per servizi di pubbliche relazioni volta a ristorare/mitigare i Danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
Terzi:	si intende qualsiasi persona fisica o ente estranea al rapporto contrattuale fra il Contraente e la Società, fermo restando tuttavia che la definizione di Terzi non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; oppure (iii) una persona che abbia un legame di parentela e affini con lui conviventi; oppure (iv) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al

punto (i) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato; oppure (v) i soggetti con qualifica di Assicurato aggiuntale.

GLOSSARIO valido per la sola Garanzia Tutela Legale

In aggiunta al glossario valido per il Contratto in Generale:

Assicurato:	si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione purché residente in Italia.
Assistenza giudiziale:	attività di difesa di un Legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia e/o del procedimento.
Assistenza stragiudiziale:	attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Atto illecito:	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o fuorviante omissione compiuta da un Dipendente o amministratore nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente.
Contravvenzione:	il reato la cui sussistenza è punita con l'arresto e/o l'ammenda.
Contributo unificato:	tassazione sulle spese degli atti giudiziari previsto dalla legge 23.12.1999, nr. 488 art. 9 – D.L. 11.03.2002 n. 28 s.m.i.
Delitto colposo:	il reato punito con la reclusione e/o la multa; è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso:	il reato punito con l'ergastolo, la reclusione e/o la multa; qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Derubricazione del Reato:	qualificazione giuridica del Reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).
Dipendente:	qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego; qualsiasi persona estranea al Contraente ma inserita a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso e quindi sia a questo collegata da un rapporto di servizio; qualsiasi persona che è collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali del Contraente stesso.
Legale:	professionista abilitato ad esercitare la professione forense.
Massimale:	la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro.
Notizia di Reato:	per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo – il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di Reato,

che consiste nell'informazione che un Reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di Reato, nel Registro delle notizie di Reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

Procedimento penale:	inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.
Reato:	violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità penale:	la responsabilità che possa gravare personalmente sugli Assicurati ai sensi di legge a seguito di un comportamento lesivo di particolari interessi tutelati dall'ordinamento come pubblici, cui consegue l'assoggettamento alla potestà unitiva dello Stato, mediante l'inflizione di una pena.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato):	giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro/Caso assicurativo:	il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia e/o il giudizio penale – per il quale è prevista la Copertura Assicurativa Tutela Legale.
Spese legali:	onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.
Spese liquidate:	spese spettanti al Legale definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione:	spese del Legale che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza:	spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese di giustizia:	spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese peritali:	somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Transazione:	accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela legale:	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Unico sinistro:	fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.

GLOSSARIO valido per la sola Garanzia Infortuni

In aggiunta al glossario valido per il Contratto in Generale:

Assicurato	la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione purché residente in Italia.
Ebbrezza alcolica	la condizione di alterazione determinata dalla presenza del sangue di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro.
Farmaco psicotropo	il farmaco che modifica lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo.
Franchigia:	la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Frattura:	l'interruzione parziale o totale della continuità di un osso.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente:	la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo.
Manifestazione:	l'epoca in cui si manifesta la Malattia con sintomi oggettivi, indipendentemente dalla diagnosi della stessa.
Sforzo:	l'atto di forza straordinario, per intensità o rapidità nella contrazione muscolare, allo scopo di controbilanciare una potenza o vincere una resistenza.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

GLOSSARIO valido per la sola Garanzia Assistenza

In aggiunta al glossario valido per il Contratto in Generale:

Assicurato:	la persona fisica residente in Italia, titolare dello Studio Professionale, così come comunicata dal Contraente alla Società, il cui interesse è protetto dalla presente polizza. Sono assicurati altresì i soci dello studio professionale.
Estensione territoriale:	Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

- Infortunio:** il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- Sinistro:** il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Struttura Organizzativa:** la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Pagamento del Premio

Il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all'atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il pagamento dei premi delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di premio non ancora scadute, sino a completamento dell'annualità.

Art. 3) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti nel corso della Polizza, devono essere fatte con lettera raccomandata o P.E.C. alla Direzione della Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

Art. 4) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario – e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.

Art. 5) Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l'aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Resta inteso che costituisce aggravamento del Rischio l'insorgenza nel corso dell'Assicurazione di diabete in terapia con insulina nonché delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessie.

Art. 6) Diminuzione del rischio

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 7) Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente – qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del. D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) – e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. od anche mediante P.E.C. all'indirizzo beneassicurazioni@legalmail.it. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società mette a disposizione del Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9) Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.

Art. 11) Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, ricevuta mediante lettera raccomandata o P.E.C. entro e non oltre 30 giorni prima del termine del Periodo di validità della polizza indicato nel frontespizio di polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:

- 1) durante il Periodo di validità della polizza venissero notificate dall'Assicurato Circostanze e/o Richiesta di risarcimento alla Società;**
- 2) il fatturato consuntivo dichiarato dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione della presente polizza risulti aumentato oltre il 20% (venti per cento).**

Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Società che valuterà i termini dell'eventuale rinnovo.

Art. 12) Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 13) Adeguamento del Premio

Qualora, alla scadenza del Contratto, la Società intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE relative alla Garanzia Responsabilità Civile Professionale

Art. 1) Inizio e termine della garanzia (principio "claims made")

La presente polizza vale per le richieste di risarcimento

- presentate per la prima volta agli Assicurati e
- comunicate per iscritto alla Società;

durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altra Società e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività.

Art. 2) Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza.

In caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.

Art. 3) Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e la Società in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 4) Altre assicurazioni

Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra Assicurazione valida e applicabile. **Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla Società o da qualsiasi impresa collegata a Bene Assicurazioni, la massima somma risarcibile dalla Società in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato.** Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un'altra polizza di Assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento.

Art. 5) Cessione del contratto e modifiche

La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto della Società. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di Assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

Art. 6) Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria

Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del Codice di procedura civile, la Società e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L'Assicurato sceglierà l'Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del Codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

Art. 7) Ambito di applicazione territoriale

La presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell'ambito territoriale del Mondo intero con esclusione di USA e Canada.

Art. 8) Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati

Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE relative alle Garanzie Tutela Legale, Infortuni e Assistenza

Art. 9) Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 10) Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile, l'Assicurato o il Contraente deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per il medesimo Rischio.

Vi è esonero dalla predetta comunicazione relativamente:

- alle altre assicurazioni stipulate dal datore di lavoro, se diverso dal Contraente, in adempimento a contratti collettivi nazionali od integrativi aziendali;
- alle altre assicurazioni operanti in base alla titolarità di carte di credito, di conti correnti bancari, di mutui o finanziamenti, o derivanti da acquisti di beni o servizi non assicurativi.

Art. 11) Limiti di età

Ai soli fini della garanzia Infortuni, se la Società non è a conoscenza dell'età dell'Assicurato, per mancata indicazione della medesima in Polizza o in eventuali atti di variazione successivi, l'Assicurazione cessa alla scadenza del periodo di assicurazione successivo al compimento dell'80° (ottantesimo) anno di età.

L'eventuale incasso dei Premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

Art. 12) Onere della prova

L'Assicurato è esonerato dal provare che il Sinistro non si è verificato in conseguenza di eventi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 13) Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'Infortunio.

Art. 14) Obblighi del Contraente – Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte

Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l'onere economico connesso

al pagamento dei Premi e di conseguenza siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:

- il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell'adesione alla Polizza, le Condizioni di Assicurazione;
- gli Assicurati stessi hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Società, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sull'Assicurazione.

Art. 15) Persone non assicurabili

Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo e/o da dipendenza da sostanze psicoattive (stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico), da sieropositività HIV, non avrebbe acconsentito a prestare l'Assicurazione, resta precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della Polizza, l'Assicurazione stessa cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato - a norma dell'art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l'eventuale Indennizzo. In caso di cessazione dell'Assicurazione in corso, la Società mette a disposizione del Contraente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione della stessa, la parte di Premio, al netto delle imposte già pagate, e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della Polizza ed il termine del periodo di Assicurazione per il quale è stato corrisposto il Premio stesso.

Art. 16) Mediazione obbligatoria

L'art. 5 comma 1 *bis* del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o mediante P.E.C. all'indirizzo beneassicurazioni@legalmail.it.

CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

1

Art. 1.1 Garanzie prestate

- A) **Responsabilità civile professionale** - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle sue attività (per la professione di avvocato l'attività deve essere prevista dalla Tariffa Professionale in vigore al momento del Sinistro).
- B) **Collaboratori** - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato e per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile.
- C) **Costi di difesa** - La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del Codice civile, i Costi di difesa saranno a carico della Società nei limiti del quarto del massimale stabilito

in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Garanzie prestate esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di Avvocato:

- D) **Funzioni pubbliche giudiziali** - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Si intende inclusa l'attività inerente esecuzioni immobiliari ex L.302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni.
- E) **Arbitrato** - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi nell'espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale.
- F) **Consulenza Fiscale** - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi nell'espletamento di consulenza fiscale. In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.
- G) **Sostituti di udienza** - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo di sostituti di udienza, di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari; fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili.

Garanzie prestate esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di Commercialista e Consulente del lavoro:

- H) **Funzioni pubbliche giudiziali** - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci.
- I) **Attività Fiscale** - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi nell'espletamento delle attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto Terzi svolta direttamente dai singoli professionisti senza apposizione del visto leggero.
In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

Art. 1.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni per le Perdite Pecuniarie connesse a qualsiasi richiesta di risarcimento:

- 1) **Antitrust** - Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.
- 2) **Atti dolosi, fraudolenti, disonesti** - Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, la Società avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente.
- 3) **Esplosioni / emanazioni / radiazioni** - Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.
- 4) **Guerra/terrorismo** - Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.
- 5) **Inquinamento** - Di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- 6) **Insolvenza** - Traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale.
- 7) **Mancata iscrizione all'albo** - Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione dell'attività.
- 8) **Muffa tossica e amianto** - Traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto.
- 9) **Richieste di risarcimento/circostanze pregresse** - Presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento.
- 10) **U.S.A./Canada** - Presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
- 11) **Titoli al portatore** - Conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore.
- 12) **Valore futuro / rendimento** - Attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
 - disponibilità di fondi;
 - proprietà immobiliari o personali;
 - beni e/o merci;
 - qualsiasi forma di investimento
 che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- 13) **Enti pubblici / Authority di regolamentazione** - Derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi Richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati.

- 14) **Rischio contrattuale puro** - Riconducibile ad una:
 - penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all'Assicurato;
 - sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
 - irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
- 15) **Danni a cose e persone** - Traente origine da, basata su o attribuibile a danni a cose e/o danni alle persone.
- 16) **Sanzioni** - Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
- 17) **Altre esclusioni** - Traente origine da, basate su o attribuibili a:
 - a) assistenza fiscale e compensazione crediti (c.c. "visto leggero");
 - b) elaborazione modelli 730 con apposizione del visto leggero;
 - c) attività di amministrazione di stabili;
 - d) attività di certificazione tributaria (c.c. "visto pesante");
 - e) responsabilità amministrativo-contabile;
 a meno che non sia stata richiamata sul frontespizio di polizza la relativa Condizione Speciale e pagato il sovrappremio convenuto.

Esclusioni previste esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di Avvocato:

- 18) **Attività professionale diversa** - In relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di membro di sindaco o revisore legale dei Conti di società od enti, membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali, membro di Organo di controllo e Sorveglianza, membro di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Esclusioni previste esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di Commercialista e Consulente del lavoro:

- 19) **Attività professionale diversa** - In relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza, in particolare non vale:
 - in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
 - in relazione all'attività di membro di sindaco o revisore legale dei Conti di società od enti, membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali, membro di Organo di controllo e Sorveglianza, membro di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001.

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

A) **PERDITA DOCUMENTI DI DOCUMENTI E/O VALORI**

La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti o dalle controparti processuali di quest'ultimi che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali.

Saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali titoli ed effetti al portatore, fermo restando che:

1. lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i titoli ed effetti al portatore sono: in transito; oppure custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;
2. i titoli ed effetti al portatore smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;
3. l'ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura della Società con il consenso dell'Assicurato; e
4. la Società non sarà tenuta al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

La presente estensione sarà prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 150.000,00 (eurocentocinquantomila) da intendersi come parte del massimale indicato in polizza, per ogni Sinistro e per periodo assicurativo, senza applicazione di franchigia.

B) CODICE DELLA PRIVACY E REGOLAMENTO UE 679/2016 - GDPR

La copertura fornita dalla presente Polizza si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (c.d. Codice della Privacy) e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR) per perdite patrimoniali causate a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).

C) INTERRUZIONE ATTIVITA'

La copertura viene estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per Danni da interruzione e sospensione dell'attività di Terzi connessi all' Attività professionale esercitata.

D) COMMISSIONE TRIBUTARIA

L'Assicurazione è operativa per quanto l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile nell'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.

E) GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI

In caso di decesso dell'Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall'Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

F) VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, e ad eccezione delle Condizioni Speciali 01), 02), 03) nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri Terzi responsabili.

Condizioni Particolari valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di Avvocato:

G) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' / POSTUMA

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.

L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 200% (duecento per cento) del premio riferito all'ultima annualità in corso.

Ai fini della proroga di cui sopra, il Massimale indicato nel frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'art. 1.1 punto A), in conseguenza di Richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di Assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola. In caso di radiazione dall'albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'albo e riprenda ad esercitare l'attività professionale.

H) ATTIVITA' DI TRIBUTARISTA

La garanzia è estesa alle seguenti attività:

- tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette;
- redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;
- domiciliazione ai fini fiscali;
- rappresentanza per i rapporti tributari.

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

Qualora per l'elaborazione dei dati contabili di clienti dello Studio, l'Assicurato abbia costituito apposita Società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta Società assume agli effetti contrattuali la figura dell'Assicurato.

L'Assicurazione vale anche per le responsabilità derivanti dall'esercizio della funzione di revisore di enti locali (Art. 57 legge 8/6/1990 n. 142).

I) MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE / NEGOZIAZIONE ASSISTITA

L'Assicurazione viene automaticamente estesa anche agli incarichi svolti dall'Assicurato nell'espletamento delle funzioni ai sensi del D.Lgs 28/10 ovvero di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014 , D.M. 180/10, decreto Ministero di Giustizia del 24/07/2006, dal D.Lgs. 5/03, dal D.M. 222/04, dal D.M. 223/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge.

Condizioni Particolari valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di Commercialista e Consulente del lavoro:

L) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' / POSTUMA

È facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale o in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere alla Società l'estensione della garanzia per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate alla Società ai sensi di Polizza nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione dell'Attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

- a) per i primi 5 (cinque) anni previo pagamento di un importo pari al 200% di un'intera annualità di Premio;
- b) per i successivi 5 (cinque) anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un'intera annualità di Premio.

Con riferimento ai punti a) e b) di cui sopra si conviene che:

1. la garanzia non sarà operante nei casi previsti dall'art. 7 (Recesso in caso di Sinistro), nonché in caso di sospensione o radiazione dall'Albo.
2. il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione.

M) ATTIVITA' DI REVISORE IN ENTI LOCALI

La garanzia è estesa all'attività di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni).

N) RITARDO ACCIDENTALE

L'Assicurazione è operativa per quanto l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del

cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento.

O) **ATTIVITÀ DI TRIBUTARISTA**

La garanzia è estesa all'attività di Tributarista, purché l'Assicurato sia iscritto all'albo dei dottori commercialisti.

P) **D.LGS. 231/2007 – LEGGE ANTIRICICLAGGIO**

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivante da un errore professionale inerente la mancata osservanza dalle direttive del Dlgs. 231/2007 "Legge antiriciclaggio".

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

01) **ATTIVITÀ DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E DEL COMITATO DI CONTROLLO PER LA GESTIONE, MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (D.LGS 231/2001)**

1. Fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente Polizza, a parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art. 1.2.18 e Art. 1.2.19, la copertura si intende estesa a quanto l'Assicurato, nella qualità membro di Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni- sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie colposamente cagionate a Terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico.

Si precisa che la copertura di cui sopra opera limitatamente alla responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di professionista e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico al Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di norma assicurate da una polizza "D&O". La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a Terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.

2. La copertura non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa agli incarichi sopra richiamati, oggetto della presente estensione, in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la società e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.

Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nel frontespizio di polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.

3. Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

4. La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale indicato in Polizza e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa indicazione nel frontespizio di polizza. Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato all'Art. 4 (Condizioni Generali di assicurazione relative alla Responsabilità Civile Professionale) - Altre Assicurazioni.

5. Devono intendersi automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della polizza, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di validità della polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.

6. Fermi restando tutti i termini della presente estensione, la copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata fino ad un sottolimito di indennizzo per

Sinistro e per anno pari al 50% (cinquanta per cento) del Massimale indicato nel frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) ed il massimo di € 20.000,00 (euroventimila) per Richiesta di risarcimento.

Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 (dieci) incarichi, previa autorizzazione da parte della Società.

La Società sarà obbligata a rispondere per le Perdite Pecuniarie soltanto qualora:

- **l'Atto illecito si sia verificato per la prima volta successivamente al Periodo di Retroattività;**
- **l'Atto illecito sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali;**
- **la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o il Periodo di osservazione (ove previsto).**

02) ATTIVITÀ DI SINDACO IN SOCIETÀ DI CAPITALI O ENTI E DI REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente Polizza, a parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art. 1.2.18 e Art. 1.2.19, la copertura si intende estesa a quanto l'Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati, e di Revisore legale dei conti in società di capitali e in Enti pubblici o privati, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a Terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile.

2. Dall'estensione restano escluse qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco, Revisore legale in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente Polizza, salvo per:

- incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale;
- incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura.

3. La Società risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

4. La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale indicato in Polizza e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa indicazione nel Frontespizio di polizza. Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato all'Art. 4 (Condizioni Generali di assicurazione relative alla Responsabilità Civile Professionale) - Altre Assicurazioni.

5. Fermi restando tutti i termini della presente estensione, la copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata fino ad un sottolimito di indennizzo per Sinistro e per anno pari al 50% (cinquanta per cento) del Massimale indicato nel Frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) ed il massimo di € 20.000,00 (euroventimila) per Richiesta di risarcimento.

Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 (dieci) incarichi, previa autorizzazione da parte della Società.

6. Devono intendersi automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti.

Devono intendersi automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della polizza, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di validità della polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.

Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività, si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al precedente paragrafo 2, salvo che la cessazione dell'incarico sia avvenuta precedentemente all'ammissione delle società a tali procedure.

La Società sarà obbligata a rispondere per le Perdite Pecuniarie soltanto qualora:

- **l'Atto illecito si sia verificato per la prima volta successivamente al Periodo di Retroattività;**
- **l'Atto illecito sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali;**
- **la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o il Periodo di osservazione (ove previsto).**

03) **ATTIVITÀ DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI O ENTI**

1. Fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente Polizza, a parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art. 1.2.18 e Art. 1.2.19, la copertura si intende estesa a quanto l'Assicurato, nella qualità Consigliere di Amministrazione di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni- sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie colposamente cagionate a Terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico.

2. La copertura non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Consigliere di Amministrazione in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la società e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità. Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nel frontespizio di polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.

3. Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

4. La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale indicato in Polizza e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa indicazione nel Frontespizio di polizza. Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato all'Art. 4 (Condizioni Generali di assicurazione relative alla Responsabilità Civile Professionale) - Altre Assicurazioni.

5. Devono intendersi automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della polizza, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di validità della polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.

6. Fermi restando tutti i termini della presente estensione, la copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata fino ad un sottolimito di indennizzo per Sinistro e per anno pari al 50% (cinquanta per cento) del Massimale indicato nel Frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) ed il massimo di € 20.000,00 (euroventimila) per Richiesta di risarcimento.

Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 (dieci) incarichi, previa autorizzazione da parte della Società.

La Società sarà obbligata a rispondere per le Perdite Pecuniarie soltanto qualora:

- **l'Atto illecito si sia verificato per la prima volta successivamente al Periodo di Retroattività;**
- **l'Atto illecito sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali;**
- **la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o il Periodo di osservazione (ove previsto).**

04) **VINCOLO DI SOLIDARIETÀ PER LE ATTIVITÀ HIGH RISK**

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri Terzi responsabili.

05) **ASSISTENZA FISCALE E COMPENSAZIONE CREDITI (VISTO LEGGERO)**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta la copertura della presente polizza viene estesa alle responsabilità civili derivanti dall'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero):

- a) Assistenza Fiscale - come specificato dal D.M. 164/99, dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, dalla Circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell'art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
- b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
- c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell'art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
- d) Rimborsi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 175/14 come modificato dal comma 32 dell'art. 7-quater del DL 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 01/01/2016 e ogni altra successiva modifica e/o integrazione di legge.
- e) Apposizione dei visti di conformità di cui all'art. 119 e 121 del Decreto Legge n° 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e così come modificato dal 30 Dicembre 2021 n. 234 (cd. Legge di Bilancio 2022).

Si precisa che tale estensione di Garanzia non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in € 3.000.000,00 (eurotre milioni).

La Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia indicata nel frontespizio di polizza.

L'Assicurato, inoltre, da pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

L'Assicurato ha confermato che il massimale di copertura RC Professionale pari a € 3.000.000,00 (eurotre milioni) è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di certificati di conformità da emettere.

In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui al presente articolo, l'Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e da questi denunciate nei 5 (cinque) anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.

06) **ELABORAZIONE MODELLI 730**

La Società, nei limiti del massimale previsto per la garanzia aggiuntiva 05 Assistenza fiscale e compensazione crediti (visto leggero), si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato e non opponibile allo Stato o al diverso Ente impositore pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La Società, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell'importo dello scoperto a carico dell'Assicurato; la mancata corresponsione di tale importo da parte dell'Assicurato entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell'Assicurazione e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell'art.6 D.Lgs del 9 Luglio 1997 N.241 (comma 2 dell'art.6 del 9 Luglio 1997 N.241 : Le imprese di Assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa).

In applicazione dell'art. 1915 del Codice civile, l'Assicurato perderà il diritto all'indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie a evitare o mitigare l'insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 175/2014.

07) **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

La garanzia prestata con la presente Condizione Speciale è valida per i Danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché Danni a cose od animali di Terzi) verificatisi durante il periodo di polizza.

1.RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a Terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i Danni arrecati a Terzi da collaboratori e dipendenti.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni Sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00 (eurocinquecentomila) per Sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a Terzi pari a € 250,00 (euroduecentocinquanta).

Nel caso in cui il massimale indicato nel frontespizio di polizza risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Ferme le esclusioni di cui al Cap.1 art. 1.2. – Esclusioni – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.

Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:

- a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai Danni previsti al presente punto 2 il

risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 (euroduemilacinquecento) per danneggiato.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni;
- INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni Sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00 (eurocinquecentomila).

Nel caso in cui il massimale indicato nel frontespizio risultasse inferiore a tale massimale, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Il massimale con il quale viene prestata la presente garanzia deve essere inteso come parte del massimale con il quale viene prestata la garanzia di cui al punto 1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO e non in aggiunta allo stesso.

Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.

Precisazioni:

Malattie professionali - I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali

Novero dei Terzi - Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Per prestatori di lavoro si intendono - I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni. I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

Per retribuzioni lorde si intendono - tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali.

3. RIVALSA ISTITUTI E/O ENTI DI PREVIDENZA E/O ASSISTENZA:

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.

4. COMMITTENZA AUTO

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di Danni, sia per lesioni a persone sia per Danni a cose od animali, involontariamente cagionati a Terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

08) **AMMINISTRATORI DI STABILI**

A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 1.2 p. 17 resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dagli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

La garanzia non vale:

- 1) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze)
- 2) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di Assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.

09) **ASSICURATI ADDIZIONALI/STUDIO ASSOCIATO**

Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull'attività principale svolta presso lo studio associato e che siano ricompresi nel fatturato complessivo dichiarato nella scheda di polizza.

È facoltà della Società verificare, in caso di Sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato.

In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate in polizza, che fa fede per tutti gli associati.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza.

Tale garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra loro.

10) **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio della propria Attività Professionale.

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Massimale: il massimale di Polizza con l'applicazione di un sottolimito di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno. Nel caso in cui il massimale indicato nella Scheda di Polizza risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Oltre a quanto precisato agli articoli 1.2 - Esclusioni la presente garanzia non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) attività svolta dall'Assicurato presso istituti finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.);
- b) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- c) la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- d) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- e) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza;

- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
- g) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti
- h) danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del TUEL.

Condizioni Speciali valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di Avvocato:

11) **ESTENSIONE ATTIVITA' COMMERCIALISTA**

Fermi tutti i termini e le condizioni della polizza, con la presente appendice si prende e si da atto che l'Assicurazione è altresì prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Commercialista, iscritto all'Albo del relativo ordine.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.

In particolare, sono comprese in garanzia:

A) Responsabilità civile professionale - L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Libero Professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.

B) Attività Fiscale - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi nell'espletamento delle attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto Terzi svolta direttamente dai singoli professionisti senza apposizione del visto leggero.

In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

C) Funzioni Pubbliche/ Giudiziali - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci.

D) Collaboratori - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato e per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile.

E) Costi di difesa - La Società ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del

Codice civile, i Costi di difesa saranno a carico della Società nei limiti del quarto del massimale espresso nel frontespizio di polizza.

F) Franchigia – La Società ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del Codice civile, i Costi di difesa saranno a carico della Società nei limiti del quarto del massimale espresso nel frontespizio di polizza.

La Società risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia, che deve intendersi assoluta. La Franchigia, nella somma indicata nel frontespizio di polizza, è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. La Società potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente alla Società gli importi da questi anticipati.

Condizioni Speciali valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di Commercialista e Consulente del lavoro:

12) **VISTO PESANTE**

L'Assicurazione vale anche per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate ai Terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplorazione di tali attività.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni Richiesta di risarcimento e per periodo assicurativo.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

13) **ESTENSIONE ATTIVITÀ DI AVVOCATO**

Fermi tutti i termini e le condizioni della polizza, con la presente appendice si prende e si dà atto che l'Assicurazione è altresì prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.

Sono comprese a titolo esemplificativo e non limitativo le seguenti attività:

- attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria;
- atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
- consulenza od assistenza stragiudiziali;
- redazione di pareri o contratti;
- per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In aggiunta sono comprese in garanzia:

A) Consulenza Fiscale – La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a Terzi nell'espletamento di consulenza fiscale. In suddetta

attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

B) Funzioni Pubbliche/ Giudiziali - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a Terzi nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Si intende inclusa all'attività inerente esecuzioni immobiliari ex L.302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni.

C) Arbitrato - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi nell'espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale.

D) Collaboratori - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto e sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato e per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile.

E) Sostituti di Udienza - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo di sostituti di udienza, di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari; fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili.

F) Mediazione e conciliazione/negoziiazione assistita - L'Assicurazione viene automaticamente estesa anche agli incarichi svolti dall'Assicurato nell'espletamento delle funzioni ai sensi del D.Lgs 28/10 ovvero di negoziazione assistita si cui al D. L. 132/2014, D.M. 180/10, decreto del Ministero di Giustizia del 24/07/2006 , dal D.Lgs. 5/03, dal D.M. 222/04, dal D.M. 223/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge.

G) Retroattività - La retroattività è da intendersi illimitata.

H) Franchigia - Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata. L'Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto.

14) ELABORAZIONE ELETTRONICA DATI

Si intende parificata all'attività dell'Assicurato quella svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso.

La copertura si intende operante per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006").

CAPITOLO 2 - TUTELA LEGALE

Art. 2.1 Spese assicurate

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale previsto nel frontespizio ed alle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessario a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Le spese assicurate sono:

- le spese per l'intervento di un Legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. È garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con la Società;
- le spese di giustizia;
- le spese processuali nel processo penale ex art. 535 C.p.p.;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari (la registrazione delle sentenze, nel caso in cui la parte soccombente non adempia);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari se non ripetuto dalla controparte;
- le eventuali spese del Legale di controparte quali risultanti dalla sentenza, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione autorizzata dalla Società, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata nel limite di due tentativi per ciascuno titolo;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
- le spese per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- spese per l'assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante.

Inoltre, è garantito l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in Polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Art. 2.2 Casi assicurati

Il pagamento delle spese di cui all'Art. 2.1 – Spese assicurate – vengono riconosciute per fatti inerenti all'attività professionale dichiarata in polizza e si applica esclusivamente per:

A. Difesa Penale - sono garantite le spese per la difesa nei Procedimenti Penali per:

1. Delitti Colposi e Contravvenzioni, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, patteggiamento, amnistia, indulto e prescrizione per decorrenza dei termini;
2. Delitti Dolosi ascritti all'Assicurato purché:
 - l'Assicurato venga assolto (Art. 530 C.p.p.) con Sentenza Definitiva;
 - derubricazione a Reato Colposo;
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della Notizia di Reato o perché il

fatto non è previsto dalla legge come Reato, eccetto i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

È esclusa, inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Società, limitatamente ai Delitti Dolosi, non anticiperà alcuna somma fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato o vi sia stato provvedimento di archiviazione. Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza Definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da Doloso a Colposo, l'Assicurato è obbligato a rimborsare tutte le Spese Legali che la Società ha eventualmente anticipato.

B. Difesa Civile - È garantita l'Assistenza Giudiziale per sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da Terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato.

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente relativa all'attività professionale dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

In tali ipotesi la copertura assicurativa viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa della Società di Responsabilità civile, nel limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento).

C. Azione di Richiesta Danni - Le azioni di risarcimento danni a favore delle persone assicurate e/o a cose e/o ai beni attinenti al patrimonio del Contraente, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di Terzi. La presente disposizione si applica sia in sede civile sia in sede penale limitatamente alla costituzione di parte civile

D. Pacchetto Ordini Professionali - La garanzia viene prestata a favore del Contraente qualora debba presentare opposizione ad una violazione di norme, leggi o regolamenti contestati da parte del proprio ordine professionale. La tutela vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio innanzi al giudice ordinario di primo grado.

E. Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore Legale/Membro di Organo di Vigilanza - In deroga all'art 2.3 l) – Esclusioni, la garanzia Tutela Legale si intende prestata agli Assicurati anche nello svolgimento delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, Membro dell'Organo di Vigilanza, incluse le attività amministrative contemplate dagli Art. 2380 Codice Civile e ss e/o attività sindacali svolte in conformità agli Artt. 2397; 2409 e 2477 Codice Civile., nonché delle funzioni di Revisore di cui agli Artt. 2409-bis e seguenti c.c. in società di capitali non quotate in borsa a condizione che i relativi proventi siano specificati nella richiesta di quotazione e che il fatturato derivante da queste attività sia pari o inferiore al 40% (quaranta per cento) del fatturato complessivo dichiarato dal Contraente.

Sono escluse dalla copertura le attività svolte per società le quali, alla data di decorrenza del periodo di copertura della presente polizza, o di altre stipulate per il medesimo rischio con Bene Assicurazioni, siano state dichiarate in stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento.

Sono esclusi i procedimenti/controversie derivanti da incarichi svolti presso società quotate in borsa. La garanzia viene fornita fino con un esborso massimo di €10.000,00 (eurodiecimila) per Sinistro/caso assicurativo e per anno assicurativo.

F. Pacchetto Sicurezza

1. Difesa dell'Assicurato nei casi di contestazione dell'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs.106 / 2009 (c.d. Sicurezza sul posto di lavoro).

La copertura assicurativa opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. La copertura assicurativa viene prestata all'Assicurato a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti. Viene prestata altresì all'Assicurato a tutela dei diritti dei propri collaboratori, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

La copertura assicurativa opera per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per Delitti Colposi previsti dal suddetto decreto. Per i Delitti Dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto "Difesa penale" del presente articolo;
- b) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore ad € 1.000,00 (euromille). La copertura opera in parziale deroga all'art. 29 Esclusioni punto 9 per la materia amministrativa.

2. Difesa dell'Assicurato nei casi di contestazione dell'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al GDPR

Regolamento Ue 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice della Privacy). La copertura assicurativa opera a condizione che il titolare abbia provveduto, quando prevista, alla notificazione all'Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 37 e segg. del Regolamento Ue 2016/679. La Copertura Assicurativa viene prestata per le spese sostenute dagli Assicurati in qualità di titolare del trattamento dei dati, responsabile/i e incaricato/i del trattamento.

La copertura assicurativa opera per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per Delitti Colposi previsti dal suddetto decreto. Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto "Difesa penale" del presente articolo;
- b) sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o innanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di responsabilità civile, la presente Copertura Assicurativa opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 C.C., gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile. Qualora la compagnia che assicura la Responsabilità Civile non intenda assumere la gestione del danno come da art.1917 del C.C. la sezione Tutela legale opera in forma autonoma con libera scelta del Legale.

La copertura opera in parziale deroga all'art. 2.3 i) Esclusioni per la materia amministrativa.

3. Difesa dell'Assicurato nei casi di contestazione dell'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni (Tutela dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti)

La presente Copertura Assicurativa opera in parziale deroga all'art. 2.3 i) Esclusioni per la materia amministrativa.

4. Decreto Legislativo 231/2001

Laddove applicabile, se il Contraente dovesse essere condannato o sanzionato perché sprovvisto di adeguato modello Preventivo di Organizzazione, la polizza estende alla predisposizione delle misure utili per l'eliminazione delle carenze organizzative, come necessario implementare ai fini dell'esenzione dalle sanzioni interdittive.

Tale estensione di polizza è prestata nel limite di € 2.500,00 (euro due milacinquecento) per Sinistro ed è compreso nel massimale di Polizza indicato nel frontespizio di polizza.

Art. 2.3 Esclusioni

Le garanzie sono escluse per controversie e/o procedimenti:

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato e fermo restando quanto sopra previsto;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una società di persone, di capitali o uno studio associato e/o derivanti da operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
- d) relative ad operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
- e) riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività, indicati in Polizza;
- f) di natura contrattuale, salvo che sia stata sottoscritta la garanzia opzionale e pagato il relativo sovrappremio (si intende sempre escluso il recupero crediti);
- g) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- h) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) di diritto amministrativo, fiscale e tributario, salvo quanto espressamente oggetto di copertura ai sensi della presente polizza;
- j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge, salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale;
- k) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto alla lettera D) dei "Casi Assicurati";
- l) derivanti dall'attività di revisore dei conti di società di persone, di capitali e/o Enti o altro incarico che esuli dall'attività professionale dichiarata in polizza, salvo quanto previsto alla lettera E) dei "Casi Assicurati";
- m) relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- n) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

La Società non si assume il pagamento di:

- 1. multe, ammende e sanzioni in genere;
- 2. spese collegate all'esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose;
- 3. spese per risolvere una vertenza senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte;
- 4. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del terzo quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

5. spese per procedimenti penali promossi dall'Assicurato e per la remissione della querela;
6. i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato che stabiliscono compensi professionali;
7. spese dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso dell'attività finalizzata alla Mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.4 Ambito territoriale

La garanzia Tutela Legale vale per i Sinistri/casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in uno degli Stati Membri appartenenti all'Unione Europea (compreso il Regno Unito). Resta comunque inteso che il Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della Polizza. La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.5 Retroattività

A parziale deroga dell'art. 5.4 Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo, la garanzia Tutela Legale prevista dai casi assicurati di cui all'art 2.2. – lett A (Difesa Penale) opera anche per fatti posti in essere 3 (tre) anni antecedenti la data di decorrenza della Polizza, purché la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della Polizza. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della Polizza (o di adesione al Contraente) sia stata operante a favore dell'Assicurato un'altra Assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

01) PACCHETTO CONTRATTUALE

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.2 – Casi assicurati, le spese di cui all'art. 2.1 – Spese assicurate, nel limite del massimale indicato nel frontespizio di polizza, sono prestate a favore del Contraente anche per:

- a) le controversie individuali di lavoro attive o passive con i soggetti identificati nel Libro Unico del lavoro del Contraente. La Copertura Assicurativa opera unicamente a favore del Contraente;
- b) le controversie relative alla locazione o proprietà delle sedi ove viene svolta l'attività del Contraente;
- c) le controversie con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi. Il valore della lite deve essere superiore ad € 1.000,00 (euromille) ed inferiore ad € 30.000,00 (eurtotrentamila).

02) MASSIMALE AGGREGATO ANNUO

Relativamente all'attività professionale indicata nel frontespizio di polizza, la garanzia Tutela Legale è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nel frontespizio di

polizza per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero di Sinistri notificati all'Assicurato durante lo stesso periodo di assicurazione. In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso Sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il limite di Massimale stabilito nel frontespizio di Polizza per periodo assicurazione.

CAPITOLO 3 - INFORTUNI

3

Art. 3.1 Rischio assicurato

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle Attività professionali principali e secondarie dichiarate;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Sono considerati Infortuni anche:

- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
- 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione oppure da assorbimento o inalazione di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
- 3) gli avvelenamenti del sangue – escluso il virus H.I.V., salvo quanto disposto dall'art. 1.27 (Contagio da H.I.V.) delle presenti Condizioni – **sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;**
- 4) la folgorazione;
- 5) l'annegamento;
- 6) l'assideramento od il congelamento;
- 7) i colpi di sole o di calore;
- 8) le conseguenze fisiche di interventi chirurgici o di trattamenti resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
- 9) le infezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti o aracnidi, **con esclusione della malaria, delle malattie tropicali e di quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, nonché le conseguenze delle punture di zecca;**
- 10) le ustioni provocate da animali o vegetali;
- 11) le lesioni muscolari determinate da sforzo;
- 12) le ernie addominali determinate da sforzo;
- 13) le rotture sottocutanee dei tendini causate da sollecitazione.

Sono compresi in garanzia anche gli Infortuni:

- 14) sofferti in stato di malore o in stato di incoscienza;
- 15) subiti in occasione di immersioni con autorespiratore, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua **ma escluse tutte le lesioni all'organo dell'udito, purché effettuate sotto la guida dell'istruttore subacqueo ed esclusivamente durante la partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello.**

Art. 3.2 Rischio volo

L'Assicurazione è operante per gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei di turismo, di trasferimento e di trasporto pubblico effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, **salvo quanto indicato al punto 4) dell'art. 3.7 (Rischi esclusi) delle presenti Condizioni.** Il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

L'Assicurazione non è operante nel caso di Polizza con durata inferiore ad un anno.

Art. 3.3 Infortuni causati da colpa grave

A parziale deroga dell'art.1900 del Codice Civile, l'Assicurazione è operante per gli Infortuni causati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente.

Art. 3.4 Infortuni causati da tumulti popolari, guerra e insurrezione

A parziale deroga dell'art.1912 del Codice Civile, l'Assicurazione è operante per gli Infortuni causati da:

- a) tumulti popolari e atti di terrorismo **ai quali l'Assicurato non abbia partecipato in modo volontario;**
- b) guerra o insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, **per un massimo di 14 (quattordici) giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.**

Art. 3.5 Infortuni causati da calamità naturali

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, l'Assicurazione è operante per gli Infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni **sempre che l'Assicurato sia rimasto vittima degli eventi al di fuori della regione ove si trova il comune dove è fissata la sua residenza.**

L'Assicurazione è prestata nel limite del 50% (cinquanta per cento) della Somma assicurata.

L'Assicurazione non è operante nel caso di Polizza con durata inferiore ad un anno.

Art. 3.6 Infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive

Fatto salvo quanto indicato ai punti 13), 14) e 15) dell'art. 3.7 (Rischi esclusi) delle presenti Condizioni, l'Assicurazione è operante per gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport (comprese le relative prove ed allenamenti) svolti a livello ricreativo, aziendale e/o interaziendale, e/o durante la partecipazione a competizioni effettuate sotto l'egida di Federazioni o Associazioni sportive, **con esclusione degli Infortuni conseguenti alla pratica di sport professionistici e comunque quando l'Assicurato svolga detta attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione.**

Tuttavia, per le attività sportive di seguito indicate:

- a) ciclismo;
- b) equitazione;
- c) sci alpino (slalom - discesa);
- d) ginnastica (artistica e trampolino);
- e) pallacanestro;
- f) pallavolo, beach-volley;
- g) sci alpino (slalom);
- h) sci alpino (discesa);

L'Indennizzo viene liquidato in misura pari alla metà di quello che sarebbe ordinariamente dovuto a termini di Polizza.

Art. 3.7 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli Infortuni causati:

- 1) **dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.** L'Assicurazione vale tuttavia per il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti necessari per il rinnovo. L'Assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo deriva in modo diretto ed esclusivo dalle conseguenze dell'Infortunio stesso;
- 2) **dalla guida di natanti a motore per uso non privato.** L'Assicurazione vale tuttavia qualora la guida di detti natanti costituisca per l'Assicurato Attività professionale, principale o secondaria, dichiarata;
- 3) **dalla guida e/o uso di mezzi subacquei;**
- 4) **dalla guida e/o uso, anche come passeggero, di:**
 - **aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico**

- passeggi;
 - aeromobili di aeroclub;
 - apparecchi per il volo da diporto o sportivi, ultraleggeri o deltaplani;
- 5) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante sotto l'effetto di farmaci psicotropi salvo se assunti a scopo terapeutico;
- 6) dalla partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;
- 7) da ebbrezza alcolica, se alla guida di natanti o di qualsiasi mezzo di locomozione, e in ogni caso da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti od allucinogeni o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- 8) **da guerra e insurrezioni**, salvo quanto disposto dall'art. 3.4 (Infortuni causati da tumulti popolari, guerra e insurrezione) delle presenti Condizioni;
- 9) **da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni**, salvo quanto disposto dall'art. 3.5 (Infortuni causati da calamità naturali) delle presenti Condizioni;
- 10) **da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche** (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
- 11) **dalla partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie**, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
- 12) **dalla partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo Stato Italiano fuori dai confini di quest'ultimo.**

Sono altresì esclusi gli Infortuni causati dalla pratica:

- 13) **di sport costituenti per l'Assicurato Attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata;**
- 14) **di sport comportanti l'uso e/o la guida di veicoli o natanti a motore** (salvo si tratti di competizioni e relative prove di regolarità pura) **e di sport aerei in genere** (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili);
- 15) **dei seguenti sport:**
 - alpinismo con scalate di difficoltà fino al grado III U.I.I.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche) effettuate isolatamente o con scalate di grado U.I.I.A. superiore al III comunque effettuate;
 - arrampicata libera (free climbing);
 - arti marziali in genere;
 - atletica pesante (sollevamento pesi, pugilato e lotta nelle sue varie forme);
 - biathlon e triathlon (ironman);
 - downhill;
 - football americano;
 - hockey (nelle sue varie forme);
 - immersioni con autorespiratore, salvo quanto disposto al punto 15) dell'art. 3.1 (Rischio assicurato) delle presenti Condizioni;
 - jumping, bungee jumping;
 - kayak, canoa fluviale;
 - kitesurfing;
 - pugilato;
 - rafting, torrentismo, hidrospeed;
 - regate veliche in alto mare comunque effettuate;
 - rugby;
 - salto dal trampolino con sci o idrosci;
 - Sci acrobatico, sci alpinismo, Sci estremo, snowkiting, snowrafting, snowboard estremo;
 - skateboard;
 - slittino, bob, bob-sleigh, skeleton;
 - speleologia.

Sono infine esclusi:

- 16) **gli infarti**, da qualsiasi causa determinati;

- 17) **le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;**
- 18) **le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni nucleari, chimiche o biologiche.** Per contaminazione si intende l'inquinamento, avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze nucleari, chimiche e/o biologiche;
- 19) **le ernie non traumatiche**, fatta eccezione per quelle indicate al punto 12) dell'art. 3.1 (Rischio assicurato) delle presenti Condizioni;
- 20) **gli Infortuni subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato;**
- 21) **gli Infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'Assicurato.**

Art. 3.8 Massimo esborso

Nel caso di un unico evento che provochi l'Infortunio di più persone assicurate con la Società, **l'esborso massimo complessivo a carico di quest'ultima non può comunque superare l'importo di € 3.000.000 (eurotre milioni).**

Qualora gli Indennizzi liquidabili a sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

PRESTAZIONI GARANTITE

Art. 3.9 Invalidità Permanente

Se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente dell'Assicurato, verificatasi anche successivamente alla scadenza della Polizza, la Società corrisponde un Indennizzo determinato secondo i seguenti criteri facendo riferimento ai valori indicati nella Tabella dei valori di menomazione:

- a) in caso di Invalidità Permanente di grado accertato inferiore al 60% (sessanta per cento) della totale, non è dovuto nessun indennizzo;
- b) in caso di Invalidità Permanente di grado accertato pari o superiore al 60% (sessanta per cento) della totale, l'Indennizzo viene corrisposto come se l'Invalidità Permanente fosse totale, pagando l'intera Somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente.

Inoltre per la determinazione dell'indennizzo:

- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella dei valori di menomazione contrattualmente operante sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente;
- **se l'Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella Tabella dei valori di menomazione contrattualmente operante, si fa riferimento ai criteri qui di seguito indicati:**
 1. nel caso di:
 - a) minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo;
 - b) menomazioni non elencate nella Tabella dei valori di menomazione contrattualmente operante;**le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;**
 2. nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni **la cui somma non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;**
 3. **nel caso in cui l'Invalidità Permanente non sia determinabile** sulla base dei valori elencati nella Tabella dei valori di menomazione contrattualmente operante, **la**

stessa viene determinata facendo riferimento ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

- la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di Invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella Tabella dei valori di menomazione e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100% (cento per cento);**
- **per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi;**

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE PRESTATE

Art. 3.10 Validità territoriale dell'assicurazione

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 3.11 Attività diverse da quelle dichiarate

Qualora l'Assicurato modificasse l'attività professionale dichiarata in polizza, la copertura assicurativa relativa al presente Capitolo 3 – Infortuni cessa di avere validità dal momento in cui l'Assicurato cambia la propria attività.

Art. 3.12 Suddivisione somma assicurata

Qualora il Contraente di polizza sia uno studio professionale composto da più professionisti, la somma assicurata indicata in polizza viene suddivisa per il numero di professionisti. Per professionisti si intendono esclusivamente i soci titolari dello studio che pertanto rivestano la figura di Assicurato a termini di polizza.

Tabella dei valori di menomazione per accertamento del grado di Invalidità Permanente

L'Indennizzo è calcolato – ferme le Franchigie operanti – sulla Somma assicurata per Invalidità Permanente in proporzione al grado di Invalidità accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita, anatomica o funzionale di:	
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange ungueale del pollice	9%
una falange di un altro dito della mano	1/3 del valore del
Anchilosi:	
• della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della	25%
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione	20%
• del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%
Paralisi completa:	
• del nervo radiale	35%
• del nervo ulnare	20%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
• al di sopra della metà della coscia	70%
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
• un piede	40%
• ambedue i piedi	100%
• un alluce	5%
• un altro dito del piede	1%
• la falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi:	
• dell'anca in posizione favorevole	35%
• del ginocchio in estensione	25%
• della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
• una vertebra cervicale	12%
• una vertebra dorsale	5%
• 12° dorsale	10%
• una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e	
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
• un occhio	25%
• ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di:	
• un orecchio	10%
• ambedue gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta:	
• monolaterale	4%
• bilaterale	10%
Perdita anatomica:	
• di un rene	15%
• della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

CAPITOLO 4 - ASSISTENZA

4

Art. 4.1 Prestazioni di assistenza medica

A) Consulenza medica telefonica

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

B) Invio di un medico in Italia

Qualora a seguito di Infortunio e successivamente ad una Consulenza medica (vedi prestazione A), l'Assicurato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

C) Invio di autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di Infortunio e successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione A), l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico più vicino. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi del percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione viene fornita per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

D) Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, che abbia comportato un ricovero in un Istituto di Cura in Italia, non sia in grado di tornare al proprio domicilio autonomamente con il mezzo inizialmente utilizzato, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo: ambulanza, treno (in 1° classe o vagone letto); l'aereo di linea (in classe economica, anche barellato).

La prestazione viene fornita per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

E) Ricerca infermiere in Italia

Qualora a seguito di Infortunio e/o malattia, l'Assicurato, necessiti di essere assistito da personale specializzato (infermieristico o assistenziale), la Struttura Organizzativa provvederà alla loro ricerca. La disponibilità del personale specializzato è garantita 24h24 ed i relativi costi restano a carico dell'Assicurato. La prestazione viene fornita con un preavviso di 24 ore. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

Art. 4.2 Esclusioni

1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato;
- d) suicidio o tentato suicidio;
- e) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
- f) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile
5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
6. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

01) ASSISTENZA DOMICILIARE

A) Assistenza Domiciliare Integrata in Italia

Le seguenti prestazioni sono operanti a seguito di ricovero della durata di almeno 8 (otto) giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 (dodici) giorni se senza intervento chirurgico, dovuto a Infortunio.

Le modalità per l'accesso alle seguenti prestazioni verranno definite dalla Struttura Organizzativa in accordo con l'Assicurato e il medico curante e a tal fine la Struttura Organizzativa dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare le prestazioni stesse. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

- **Ospedalizzazione domiciliare**

La Struttura Organizzativa provvederà a gestire, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 30 (trenta) giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura.

- **Prestazioni professionali**

In caso di necessità la Struttura Organizzativa provvederà a inviare al domicilio dell'assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale) fino a un massimo di 30 (trenta) giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura.

- **Servizi sanitari**

Se l'assicurato necessita di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio e di usufruire al proprio domicilio della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare i servizi richiesti fino a un massimo di 30 (trenta) giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura.

B) Ricerca e reperimento presidi ortopedici e supporti riabilitativi in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio immobilizzante, necessiti di presidi ortopedici e supporti riabilitativi (stampelle, sedia a rotelle, letto ortopedico, materasso antidecubito) e non possa allontanarsi dalla propria Abitazione per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei presidi e supporti riabilitativi. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

C) Servizi non sanitari in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio immobilizzante, necessiti di svolgere incombenze connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana quali pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare i servizi richiesti fino a un massimo di 30 (trenta) giorni. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

D) Adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente in Italia

Qualora l'Assicurato subisca un Infortunio che comporti un'invalidità permanente pari o superiore al 60% (sessanta per cento), la Struttura Organizzativa provvederà a far effettuare da un architetto convenzionato il progetto degli interventi da effettuare per l'adeguamento dell'abitazione, I costi delle relative parcelle rimarranno a carico della Compagnia fino alla concorrenza di € 1.000,00 (euromille) IVA compresa per anno assicurativo.

CAPITOLO 5 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

5

Norme relative al Capitolo 1 – Responsabilità Civile Professionale

Art. 5.1 Richieste di risarcimento: come e quando notificarle

a) Notifica di richieste di risarcimento

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi della Società in base alla presente polizza, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta alla Società – mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo della Società – informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio di suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

L'Inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 Codice Civile).

b) Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:

- al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o,
- ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare alla Società una Richiesta di risarcimento:

- in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o,
- in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento è stata notificata alla Società.

c) Circostanze

Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- il contestato, supposto o potenziale Atto;
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
- l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

d) Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e la Società avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il Sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dalla Società e non rimborsabili.

Art. 5.2 Gestione della difesa

a) Difesa

La Società ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento, nominando legali e tecnici. La Società ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Massimale non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi della Società nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

b) Anticipo dei costi

La Società assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Costi di difesa e le Spese per il ristoro del danno reputazionale reso necessario a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata contro l'Assicurato. La Società, tuttavia, non assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ristoro del danno reputazionale nel caso in cui abbia rigettato il Sinistro.

c) Consenso della Società

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. **Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Costi di difesa autorizzati per iscritto dalla Società, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.** L'autorizzazione della Società non può essere

negata senza ragione, a condizione che alla Società sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.

d) Consenso dell'Assicurato

La Società potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità della Società per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale la Società avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dalla Società e al netto dell'eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.

e) Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: fornire alla Società ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; fornire alla Società le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità della Società in base alla presente polizza.

f) Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, la Società si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. La Società avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire alla Società, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dalla Società sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dalla Società. La Società si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente.

Art. 5.3 Limiti di indennizzo

Massimale - Il Massimale indicato nel frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dalla Società in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale della Società in base alla polizza.

Norme per la liquidazione dei sinistri valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di Avvocato:

Franchigia - Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata.

L'Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto.

Disdetta in caso di Sinistro - La Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l'Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l'eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in polizza.

Norme per la liquidazione dei sinistri valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di Commercialista e Consulente del Lavoro:

Franchigia - La Società risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia, che deve intendersi assoluta. La Franchigia, nella somma indicata nel frontespizio di polizza, è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. La Società potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente alla Società gli importi da questi anticipati.

Norme relative al Capitolo 2 – Tutela Legale

Art. 5.4 Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Il Sinistro/Caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia Tutela Legale riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della presente polizza. La garanzia si estende ai Sinistri/casi assicurativi insorti nel periodo assicurativo comprensivo di Retroattività, ma manifestatisi e denunciati entro 2 (due) anni dalla cessazione della Polizza. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del C.P.P.), di Invito a presentarsi (art. 375 del C.P.P.) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del C.P.P.). Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Assicurati.

Art. 5.5 Denuncia del Sinistro

Se l'Assicurato richiede l'attivazione della garanzia Tutela Legale deve denunciare tempestivamente il Sinistro/Caso Assicurativo, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, informando la Società.

La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

- generalità e recapiti della controparte;

- estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

In ogni caso l'Assicurato deve fare pervenire all'Ufficio Sinistri notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato medesimo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il ritardo di oltre due anni comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II° Codice Civile.

Art. 5.6 Scelta del legale per la fase giudiziale

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro/caso Assicurativo l'Assicurato può comunicare il nominativo di un Legale a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia/procedimento.

Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento). Tale somma è compresa nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di Polizza.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Resta ferma il diritto dell'Assicurato di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative alla gestione del caso nel limite dei valori previsti dai parametri ministeriali vigenti al momento della liquidazione, e delle condizioni di polizza previste dalla presente Sezione Tutela Legale.

Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Legale per incaricare un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Legale.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di Periti il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti, tecnici e periti in genere. L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro/Caso Assicurativo.

Alla definizione della controversia e/o procedimento la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

Art. 5.7 Gestione del Sinistro / Caso assicurativo

Ricevuta la denuncia, valutata la natura e la fondatezza del Caso Assicurativo, la Società esperirà ogni tentativo utile al fine di realizzare il componimento amichevole della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione della

fase stragiudiziale della vertenza, compreso l'esperimento del tentativo di Mediazione o di Negoziazione assistita.

Ove il tentativo di bonaria definizione non riesca, se le pretese dell'Assicurato, con valore superiore a € 1.000,00 (euromille) presentino concrete possibilità di successo e, in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale designato ai sensi dell'art. 5.6 Scelta del Legale per la fase giudiziale.

La copertura assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti concrete possibilità di successo.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

In caso di ottenuta liquidazione di un importo a favore dell'Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del Legale. Di conseguenza la Società non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest'ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l'eventuale successiva fase giudiziale.

Art. 5.8 Controversie ed arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri/casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione

obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.

Art. 5.9 Anticipo indennizzi

In caso di Sinistro/Caso Assicurativo la Società s'impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di vertenza, a condizione che si riferiscano all'anticipazione del "Fondo spese" richiesto dal Legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura o nota pro forma.

L'anticipo verrà riconosciuto entro il limite di € 4.500,00 (euroquattromilacinquecento) per Sinistro, anche nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel Sinistro medesimo.

Per effetto di tali pagamenti il Massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità degli anticipi riconosciuti.

In relazione agli anticipi riconosciuti dalla Società, l'Assicurato si impegna a rimborsare alla Società stessa gli importi da questa anticipati, qualora sia accertata, con Sentenza Definitiva, una delle ipotesi di esclusione dalla Copertura Assicurativa previste dalla Polizza. Nessun anticipo verrà riconosciuto in caso di Difesa Penale per delitti dolosi (art. 2.2. lettera a punto 2)

Art. 5.10 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme relative al Capitolo 3 – Infortuni

Art. 5.11 Denuncia del Sinistro e obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

In caso di Sinistro l'Assicurato, il Contraente, o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne ha avuto la possibilità.

La denuncia del Sinistro deve:

1. precisare se vi è stato intervento dell'Autorità giudiziaria;
2. essere corredata da certificato medico;
3. contenere indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il Contraente o l'Assicurato devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L'Assicurato deve in particolare sottoporsi ai controlli medici richiesti dalla Società e fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le valutazioni sull'indennizzabilità dell'Infortunio sono da eseguirsi in ogni caso in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Le spese per le visite mediche e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

L'invalidità Permanente deve essere documentata da certificati medici, compreso quello definitivo attestante i postumi di Invalidità residua. La Società si riserva la facoltà di chiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione del Sinistro.

Art. 5.12 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 5.13 Diritto all'Indennizzo

Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse per cause non riconducibili all'Infortunio per cui l'Assicurato avrebbe diritto all'Indennizzo, dopo che l'Indennizzo stesso sia stato ufficialmente offerto ma non ancora liquidato, oppure se gli eredi/aventi causa dell'Assicurato fossero in possesso di documentazione medica attestante un'invalidità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: certificazione INAIL, INPS, referti, cartelle cliniche, certificazione ospedaliera, ecc.) idonea a dimostrare, in modo chiaro, inequivocabile e dirimente oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del diritto all'indennizzo in ragione di una già clinicamente accertata stabilizzazione dei postumi, la Società paga agli eredi dell'Assicurato il relativo importo.

In ogni caso, il pagamento viene effettuato in Italia e in euro.

Art. 5.14 Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, il Contraente, l'Assicurato, o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile e dell'art 10 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione relative alle Garanzie Tutela Legale, Infortuni e Assistenza- a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 5.15 Controversie – Arbitrato irrituale

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società con l'Assicurato o persona da lui designata e il relativo Indennizzo è determinato in base a quanto stabilito in Polizza.^[1]_{SEP} Le eventuali controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto dalle Parti ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituti di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'Indennizzo relativo alla predetta Invalidità.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Norme relative al Capitolo 4 – Assistenza

Art. 5.16 Modalità e norme per la richiesta di assistenza

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno al seguente numero dall'Italia:

800 327605

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245. In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Nome e Cognome;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei

giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

Art 5.17 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi al Capitolo 4 Assistenza, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della Società IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni e della sua Struttura Organizzativa, IMA Servizi S.c.a.r.l.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)

INDICE

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Calcolo dei preventivi
- Assistenza clienti

1 CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A.** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti, via email all'indirizzo: clienti@bene.it oppure telefonicamente al numero verde **800 615398**

2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.

La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono

in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.

3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti

1. Diritto all’informazione

Cosa significa?

È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.

2. Diritto di accesso

È il diritto dell’utente di ottenere l’accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.

3. Diritto di rettifica

È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.

4. Diritto di cancellazione o Diritto all’oblio

È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.

5. Diritto di limitare il trattamento dei dati

È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il “blocco” di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.

6. Diritto alla portabilità dei dati

È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se

	decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell'azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità.
7. Diritto di obiezione al trattamento	È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami	È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso	È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero verde **800 615398** oppure scrivere all'indirizzo email di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it.

4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Calcolo dei preventivi

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
--	--

Periodo di conservazione

Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.

Conferimento

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l'acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un Sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento

Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato).
Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)

Periodo di conservazione

Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.

Conferimento

Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti Terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.

Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8 MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

9 DEFINIZIONI

- 1) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 4) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 5) **«destinatario»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di Terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- 6) **«terzo»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 7) **«consenso dell'interessato»**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 8) **«violazione dei dati personali»**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

RIFERIMENTI UTILI (Numeri e indirizzi per ogni esigenza)

► AREA SELF CLIENTI

Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall'home page di www.bene.it, all'area clienti a lei riservata.

► INTERMEDIARIO

Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia. Trova tutti i riferimenti nel Contratto di Polizza.

► ASSISTENZA CLIENTI

Numero verde **800 615398** - (Dall'estero **+39 02 89297333**)
Orari **Lun-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17**
Ven: dalle 10 alle 12
Mail **clienti@bene.it**

► ASSISTENZA SINISTRI (Responsabilità Civile Professionale – Tutela Legale - Infortuni)

Telefono **+39 02 83554147**
Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18**
Mail **Sinistri.professional@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

► ASSISTENZA IMA ASSISTANCE

Numero verde **800 327605** - (Dall'estero **+39 02 24128391**)
Orari **H24**
Mail **controllo.operativo@imaitalia.it** (richieste di rimborso spese mediche)

► SERVIZIO RECLAMI

Mail **reclami@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21 00187 Roma - Tel.: 06 421331 - Fax: 06 42133 745 - 06 42133 3



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede legale e direzione generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 15
Email info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it

www.bene.it

Capitale sociale euro i.v.
Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di
Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene

Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054